SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 50**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

Ministero di grazia e giustizia

Ministero della marina mercantile

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1993, n. 45.

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 10 marzo 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. Per le regioni a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma di amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato il comitato dei garanti, si applicano le modalità previste dal citato comma 8 dell'articolo 1. Nel caso in cui la regione abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera *b)*, è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi entro il 31 marzo 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la

conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.

6. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso.

7. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate. le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

8. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

9. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

10. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

11. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

12. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COSTA, *Ministro della sanità*
JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*
BOMPIANI, *Ministro per gli affari sociali*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0103

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1993, n. 46.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

a) coniuge o convivente superstite e figli, se a carico;

b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

c) genitori;

d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere *b), c)* e *d),* nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1878, per lire 1.700 milioni, e 1874, per lire 300 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

b) quanto a lire 100 milioni a decorrere dal 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0104

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1993, n. 47.

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle recate da direttive della Comunità economica europea e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'imposta locale sui redditi dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI.

Capo I

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

Art. 1.

Prodotti soggetti ad accise - Definizioni

1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dalla Amministrazione finanziaria;

c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extracomunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Büsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

Art. 2.

Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.

2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;

b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

3. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

Art. 3.

Accertamento, liquidazione e pagamento

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle indennità e degli interessi di mora, non è consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità di accertamento e i termini di dichiarazione e versamento con riferimento a ciascun bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa dalle dogane con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

Art. 4.

Regime del deposito fiscale

1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle disposizioni sulle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite, per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario autorizzato è obbligato:

a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili e di notoria solvibilità;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.

Art. 5.

Abbuoni per perdite e cali

1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

Art. 6.

Circolazione di prodotti soggetti ad accisa

1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.

2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore, del pagamento dell'accisa dovuta sulla merce trasportata; la garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.

5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata.

2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.

Art. 8.

Operatore professionale

1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.

Art. 9.

Rappresentante fiscale

1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;

c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.

3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Art. 10.

Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro

1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.

Art. 11.

Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:

a) sigarette, 800 pezzi;

b) sigaretti (di peso non superiore a 3 gr/pezzo), 400 pezzi;

c) sigari, 200 pezzi;

d) tabacco da fumo, 1 kg;

e) bevande spiritose, 10 litri;

f) prodotti intermedi, 20 litri;

g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;

h) birra, 110 litri.

3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

Art. 12.

Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.

2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.

Art. 13.

Prodotti muniti di contrassegno fiscale

1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

Art. 14.

Rimborso dell'accisa

1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 15.

Esenzioni

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE per gli usi consentiti;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

Art. 16.

Regimi particolari

1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza dal territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

Capo II

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

Art. 17.
Prodotti soggetti ad accise

1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote di seguito indicate, i seguenti oli minerali:

a) benzina (codice NC 27100031 e 27100035): lire 914.000 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 27100033): lire 827.000 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 27100051 e 27100055):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice 27100069):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1000 litri;

e) oli combustibili (codice NC 27100079): lire 90.000 per 1000 kg (1):
1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;

f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 27111211 a 27111900):
1) per autotrazione: lire 477.420 per 1000 kg;
2) per combustione: lire 245.000 per 1000 kg (2);

g) gas metano (codice NC 27112900):
1) per autrotrazione: aliquota zero;
2) per combustione:
usi civili: lire 258 al mc (3), (4), (5);
usi industriali: lire 20 al mc (6).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 e 27079919;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 271210, 27122000, 27129031, 27129033, 27129039 e 27129090;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 29021100, 29021990, 290220, 290230, 29024100, 29024200, 29024300 e 290244;

l) i prodotti di cui al codice NC 34031100 e 340319;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

---

(1) L'aliquota di lire 90.000 per 1000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano *semifluidi* se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.

(2) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti impiegati negli usi di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1° gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

(3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 12 al mc; per i consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 77 al mc. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
usi civili: lire 164 al mc.;
usi di cui alla tariffa T1 e T2: esenzione.

(5) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili.

(6) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano come combustibile nel settore alberghiero e in tutte le attività produttive di beni svolte dalle imprese industriali, artigianali ed agricole.

3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti ad eccezione del prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati nei limiti del contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale.

4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della Nomenclatura Combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

Art. 18.

Fatto generatore dell'accisa

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;

b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 19.

Definizione di stabilimento di produzione

1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a «trattamento definito» ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.

3. Non si considera produzione di oli minerali:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

Art. 20.

Impieghi agevolati

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Capo III

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

Art. 21.

Birra

1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.

2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

Art. 22.

Vino

1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.

2. Si intendono per:

a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera *b)*, aventi:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

Art. 23.

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

2. Si intendono per:

a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera *b)* del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni:

1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

Art. 24.

Prodotti intermedi

1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Art. 25.
Alcole etilico

1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

2. Per alcole etilico si intendono:

a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube, dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

Art. 26.
Esenzioni

1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:

a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;

e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;

h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perché divenuti non idonei al consumo umano.

Capo IV

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI

Art. 27.
Prodotti soggetti ad accisa

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e i sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo.

2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo»;

b) nel secondo comma, lettera *c)*, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «*2-bis)* è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.».

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, le parole «per i generi importati» sono sostituite dalle parole «per i generi di provenienza comunitaria o importati dai Paesi terzi».

4. Fino alla data della effettiva successione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la società per azioni derivata dalla trasformazione della stessa Amministrazione ai depositi di distribuzione all'ingrosso nei quali possono essere introdotti i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime dei depositi fiscali previsto dal presente decreto e le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983. L'autorizzazione alla istituzione dei predetti depositi è rilasciata da apposito ufficio del Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie, di cui al successivo comma; l'imposta di consumo e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi introdotti nei depositi fiscali sono corrisposte all'atto della immissione in consumo e sono versate al predetto ufficio.

5. Presso il Ministero delle finanze è istituito il «Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie», per l'esercizio delle funzioni e delle attività per l'applicazione di quanto disposto dal presente decreto relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati, nonché di quelle di interesse generale già affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle

situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio è preposto un dirigente generale di livello *B* ed è articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello *C*. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in società per azioni; presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al maggior onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 1993, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la data di attivazione del Servizio di cui al comma 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

7. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonché dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Fino all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, fanno parte del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette i rappresentanti del personale presenti nel consiglio di amministrazione dello stesso Dipartimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 28.

Aliquote

1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:

a) sigarette	56 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali	23 per cento;
c) sigari e sigaretti altri	46 per cento;
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo	54 per cento;
e) tabacco da masticare	24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto	24,78 per cento.

2. Per le sigarette l'aliquota di cui al comma 1, lettera *a)*, è elevata, a decorrere dal 1° maggio 1993, al 57 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) prodotti riutilizzati dal produttore.

Capo V

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Art. 29.

Criteri generali

1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

Art. 30.

Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio

1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2.

5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi, (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli o di altri manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Mutua assistenza per recupero crediti

1. Il primo comma dell'articolo 346-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 346-*bis* e 346-*ter* si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera *a)*, dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera *b)*, dell'atto di adesione;

d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.».

Art. 32.

Compiti degli uffici tecnici di finanza Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni

1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a lire 3 milioni.

4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.

5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.

3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.

6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34.

Adeguamenti alla normativa comunitaria

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 35.

Soppressione di imposte

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:

a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernente l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1 dell'allegato *A* al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, ripettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996.

3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1° gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

4. Per il rimborso della imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, si applica l'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, nella misura che risulta dalla bolletta di importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A, 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F, 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie; per ciascuna categoria, marca o tipo, si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo e ai fini del rimborso non si tiene conto della quota parte di giacenze eccedente il 20 per cento del valore dichiarato nella istanza di rimborso.

5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 30 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I soggetti interessati devono presentare all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso a pena di decadenza entro il 15 aprile 1993, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

TITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I

ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 36.

Modificazione di talune aliquote

1. Nella tabella *A*, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente:

«36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);».

2. Nella tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:

«24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui al numero 21), nonché quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera *a)* dello stesso articolo;

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al precedente n. 21) e alla realizzazione degli interventi di cui al precedente n. 25);».

3. Nella tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

b) i numeri 24), 104) e 123), sono sostituiti dai seguenti:

«24) tè, mate (v.d. 09.02 - 09.03);

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

123) spettacoli cinematografici; spettacoli sportivi; spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante»;

c) sono aggiunti i seguenti numeri:

«127-*bis)* somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa *T* 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg;

127-*ter)* locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

127-*quater)* prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-*quinquies)* opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;

127-*sexies)* beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-*quinquies*);

127-*septies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-*quinquies)*;

127-*octies)* prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula dei contratti di locazione immobiliare di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rese a non aderenti o non associati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.».

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di:

1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);

4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);

5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);

8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);

10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);

11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;

4) prestazioni di trasporto aereo di persone.

5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. È soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fà luogo a rimborsi di imposte pagate né sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole «ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento» e, nel secondo periodo, le parole «per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2:

1) al secondo comma, n. 5), sono soppresse le parole da «con esclusione» fino a: «di cui all'articolo 19»;

2) al terzo comma, la lettera *h)* è abrogata;

b) nell'articolo 10:

1) al n. 6), le parole: «Le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e» sono sostituite dalle seguenti: «le operazioni relative»;

2) il n. 18) è sostituito dal seguente:

«18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze»;

3) dopo il n. 27-*bis*) è aggiunto il seguente: «27-*ter*) le cessioni a soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti di cui al presente articolo, relative a beni che all'atto dell'acquisto o dell'importazione non hanno dato luogo alla detrazione dell'imposta.».

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

10. Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo alla proroga delle agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste nell'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1993.

Capo II

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 37.

Operazioni intracomunitarie

1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 38.

Acquisti intracomunitari

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera *c)* di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera *e)*, costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera *h)*, del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera *c)*, dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera *c)*, non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso

Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

Art. 39.

Effettuazione dell'acquisto intracomunitario

1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Art. 40.

Territorialità delle operazioni intracomunitarie

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente e ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri.

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo

d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

Art. 41.

Cessioni intracomunitarie non imponibili

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-*ter*, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera *a)*:

a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera *c)*, non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

Art. 42.

Acquisti non imponibili o esenti

1. Sono non imponibili o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

3. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera *a)*, sono non imponibili le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altreo Stato membro.

Art. 43.

Base imponibile ed aliquota

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 44.

Soggetti passivi

1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta e determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 45.

Detrazione

1. È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Art. 46.

Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento

dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *b)*, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4 Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve, entro il quindicesimo giorno successivo, emettere, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

Art. 47.

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, nonché quello di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso.

3. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

Art. 48.

Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1 e 3, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.

Art. 49.

Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

Art. 50.

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *a)* e *c)*, e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *a)*; devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16. L'elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonché la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera *c)*, devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta.

Art. 51.

Disposizioni relative ai produttori agricoli

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 2, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera *a)* dal comma 1 dell'articolo 41, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34, come modificato dall'articolo 66, comma 6, del presente decreto, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all'articolo 38-*ter* del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Art. 52.

Cessioni a viaggiatori

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

Art. 53.

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non puo essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera *e)*, nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «formalità doganali» sono inserite le seguenti: «o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47».

Art. 54.

Sanzioni

1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 2.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.

4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

Art. 55.

Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri

1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

Art. 56.

Norme applicabili

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Capo III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Art. 57.

Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera *a)*:

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati o montati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.»;

B) nell'articolo 8, primo comma, lettere *a)* e *b)*, le parole «all'estero o comunque fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole «fuori del territorio della Comunità economica europea»;

C) nell'articolo 8, primo comma, lettera *b)*, le parole «nei bagagli personali fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole «nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea» e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera *c)* dopo le parole: «che intenda esportarli» sono aggiunte le seguenti: «o destinatarli a cessioni intracomunitarie»;

D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma»;

E) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle fatture relative a cessioni intracomunitarie»; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992.»;

F) l'articolo 38-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 38-*quater* (*Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri*). — *1.* Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila

destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.»;

G) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 *(Importazioni)*. — *1.* Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera *b)*:

a) le operazioni di immissione in libera pratica, salvo che si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera *a)*.

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.»;

H) nell'articolo 68 la lettera *e)* è soppressa;

I) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.»;

L) nell'articolo 73-*bis*, secondo comma, primo periodo, dopo le parole «o dall'importatore» sono aggiunte le parole «ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari» e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole «o importatori» sono aggiunte le parole «ovvero agli acquirenti intracomunitari»;

M) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole «L'imposta afferente l'importazione» sono inserite le parole «o l'acquisto intracomunitario».

2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere *b)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 58.

Operazioni non imponibili

1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

Art. 59.

Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione

1. Le disposizioni dell'articolo 38-*ter*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto.

2. All'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di cui alla lettera *b)* deve essere redatta in quattro esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

Art. 60.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, seconda comma, e 68, primo comma, lettera *d)* del citato decreto n. 633 del 1972.

4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza avendo come destinatario il medesimo soggetto che li aveva esportati;

c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

6. Per le cessioni intracomunitari di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

TITOLO III

ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Capo I

MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE.

Art. 61.

Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA.

1. Gli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita

dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:

Art.	Indicazioni degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	*Note*
4	1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):		1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).
	a) atto costitutivo	500.000	2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
	b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile	250.000	
	2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)	250.000	
88	1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:		1. La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.
	a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;		2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.
	— tassa per l'attribuzione e annuale	250.000	
	b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera *a)*:		
	— tassa per l'attribuzione e annuale	100.000	
			3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.
			4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 62.

Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994»;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.»;

c) nel comma 13-*bis*, introdotto dall'articolo 10, comma 5-*quater*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo le parole «di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1», sono aggiunte le seguenti: «ovvero al comma 20»;

d) il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonché le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.»;

e) nel comma 27, le parole «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

2. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi nominativi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.».

4. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno».

5. All'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispodenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

6. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

7. All'onere derivante dal comma 6, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993.

9. Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è soppresso.

10. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Per l'anno 1993 ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non e dovuto il versamento, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.

12. L'ammontare dei corrispettivi non registrati di cui al comma 11 va ripartito, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili, esenti ovvero non seggette ad imposta.

13. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.

14. Per l'anno 1993 il termine previsto dall'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dagli articoli 2, comma 2, primo periodo, e 14, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, è differito al 15 marzo 1993. Per il medesimo anno il termine del 15 marzo previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, dello stesso decreto n. 395 del 1992 è differito al 31 marzo 1993.

Art. 63.

Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici.

1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, comma 13, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993; si applicano le procedure richiamate nell'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128.

5. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono altresì tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori di beni pubblici obbligati al solo pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non anche a quello di un canone per la medesima utilizzazione. Fermo restando l'obbligo di presentare la denuncia l'imposta non è in ogni caso dovuta se il suo importo non supera lire 5.000.»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole da «nel termine» fino a «comma 2» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'obbligo di presentazione della denuncia deve essere adempiuto almeno dieci giorni prima del termine per il pagamento del canone sul quale è dovuta l'imposta; tutti i soggetti che ottengono la disponibilità di beni pubblici successivamente al 31 dicembre 1992 sono obbligati ad effettuare la denuncia negli stessi termini.».

6. Le denunce di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, che, anche per effetto delle disposizioni recate dal comma 5 del presente articolo, devono essere presentate anteriormente al 31 marzo 1993, possono essere presentate fino a tale data.

Art. 64.

Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri

1. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con eccezione del domicilio fiscale in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.».

2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione» sono sostituite dalle parole: «in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata».

3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promosso dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Art. 65.

Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso

1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, lettera *a)*, dello stesso decreto legislativo di potenza superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.

2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;

b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

c) motocicli:

1) da 8 a 11 cavalli fiscali 4 cilindri lire 500.000;
2) da 8 a 11 cavalli fiscali 2 cilindri lire 250.000;
3) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 4 cilindri lire 1.200.000;
4) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 2 cilindri lire 500.000;
5) oltre 13 cavalli fiscali 4 cilindri lire 1.500.000;
6) oltre 13 cavalli fiscali 2 cilindri lire 1.000.000.

3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per il quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC + NO x 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascuno anno. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

7. Per l'anno 1993 il termine del 28 febbraio per il pagamento della tassa di cui all'articolo 63, comma 4, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è differito al 30 giugno 1993.

Art. 66.

Modificazioni di disposizioni agevolative

1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.

3. L'imposta fissa di registro di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica anche alle operazioni di scissione ed alle cessioni di aziende o di rami aziendali e sostituisce le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, nonché l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.

4. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato *C* allo stesso regio decreto nonché l'articolo 20 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

5. Sono abrogati gli articoli 6 e 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, e l'articolo 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonché l'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — *1.* I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.»;

b) nell'articolo 34, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi di ciascuna delle operazioni per le quali hanno emesso fattura in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.»; i commi sesto e ottavo sono soppressi ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.»;

c) nell'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3.».

7. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

8. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

9. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad applicarsi, fino al termine dell'esercizio successivo a quello di acquisizione della personalità giuridica le disposizioni tributarie che erano applicabili all'ente territoriale di appartenenza.

10. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Art. 67.

Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-ter)*, introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituita dalla seguente:

«*c-ter)* le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, lettera *b-bis)*, introdotta dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81,

lettera *c-ter)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualità di acquirenti. Se nella cessione intervengono più sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma.

3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera *c-ter)* dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera *c-ter)*. In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.

4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera *c-ter)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi da 1 a 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 68.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

TABELLA *A*

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

Impiego	Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento	esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto (1)	esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto (1).	esenzione
4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa	11% aliquota normale
5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce. L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto di terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti a lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria	20% aliquota normale

A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione viene concessa mediante buoni d'imposta da determinare sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

Impiego	Agevolazione
7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	esenzione
8 Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	esenzione
9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione. . . .	30% aliquota normale
11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	esenzione
12 Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1.	
- metano e gas di petrolio liquefatti	esenzione
- gasolio	L. 23.800 per 1.000 l
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	L. 28.400 per 1 000 Kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:	
- gasolio	L. 840 per 1.000 l
- olio combustibile	L. 1 000 per 1.000 Kg
- oli minerali greggi, naturali	L. 2.500 per 1.000 Kg
L'agevolazione è accordata nei limiti dei quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze	
13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone	
L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500 000 abitanti;	
c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.	30% aliquota normale
14 Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto	30% aliquota normale
A decorrere dal 1° gennaio 1994, le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze	
Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare	esenzione

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o della prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche

93G0105

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1993, n. 48.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Art. 2.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Art. 3.

Impiantistica sportiva

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Art. 4.

Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 5.

Finanziamento delle opere di edilizia scolastica

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un «commissario *ad acta*» nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni «il commissatio *ad acta*» è nominato dal commissario del Governo.

Art. 6.

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Art. 7.

Recupero della base contributiva

1. È prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 8.

Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.».

Art. 9.

Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno 1993.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993 la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

Art. 10.

Progetti finalizzati

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Art. 11.

Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 12.

Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 13.

Interventi nel settore cantieristico e armatoriale

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992,

nonché quelle iscritte ai capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 14.

Programma di metanizzazione del Mezzogiorno

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

Art. 15.

Cooperazione allo sviluppo

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 16.

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 17.

Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Art. 18.

Catasto dei rifiuti

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 19.

Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20.

Norma per l'informazione del consumatore

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1992.

Art. 22.

Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

Art. 23.

Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-95.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle intese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1992.

Art. 24.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi

1. È differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Art. 25.

Centri commerciali all'ingrosso

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di

contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 emessa il 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 setttembre 1929, n. 1663;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 («Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile»), e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663 («Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni»).

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante istituzione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 27 emessa in data 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante «Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante «Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 28 emessa in data 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera *e*), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); dell'art. 72, comma 1 (È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); dell'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: «di cui al comma 1»; dell'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: «e 76»; dell'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78»; dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura

o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»; dell'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76»; dell'art. 76; dell'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere *b*) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e *c*) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); dell'art. 80, coma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); dell'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate); dell'art. 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anominato), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione del relativi stati di tossicodipendenza»).

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 30 emessa in data il 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 («Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»), e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 («Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»), così come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 («Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195»); dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90 per cento) della legge 18 novembre 1981, n. 659 («Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»).

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 31 emessa in data il 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 («Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 («Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»).

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 32 emessa in data 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante «Norme per la elezione del Senato della Repubblica», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante «Norme per la elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle seguenti parti: art. 17, secondo comma, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 33, limitatamente alle parole: «comunque non inferiore al 65% del loro totale»; art. 18, primo comma, limitatamente alle parole: «alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,»; art. 19, primo comma, limitatamente alle parole: «o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione»; secondo comma, limitatamente alle parole: «presentatisi nei collegi»; terzo comma, così come modificato dall'art. 1 della legge 28 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola: «suddetti»; ultimo comma, limitatamente alla parola: «soltanto», nonché alle parole: «il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 33 emessa in data 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato, in particolare, dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'art. 1 sancisce che «le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti» limitatamente alle seguenti parti: art. 11, primo comma, limitatamente alle parole: «Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; art. 12; art. 27, secondo comma, limitatamente alle parole: «per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti — e *C* e *D* — per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; intestazione della sezione II del capo IV del titolo II, limitatamente alle parole: «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo IV del titolo II: «La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; art. 32, secondo comma, «Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma»; terzo comma, «La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale»; quarto comma, «I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28»; quinto comma, «Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista»; sesto comma, «Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo»; settimo comma, «Di tutti i candidati deve essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione»; ottavo comma, «Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune»; nono comma, «Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28»; decimo comma, «La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione»; ultimo comma, «Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio»; art. 33; art. 34; art. 35; art. 47, primo comma, limitatamente alle parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni»; art. 49, secondo comma, limitatamente alle parole: «(e anche chiusa nei comuni con oltre 10.000 abitanti)»; art. 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole: «Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;»; secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole: «Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è

consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.»; intestazione della sezione II del capo V del titolo II, limitatamente alle parole: «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo V del titolo II: «Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; art. 56; art. 57; art. 58; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole: «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,», nonché alle parole: «nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.»; secondo comma, limitatamente alle parole: «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,»; intestazione della sezione II del capo VI del titolo II, limitatamente alle parole: «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo VI del titolo II: «Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; art. 68; art. 69; art. 70; art. 71; art. 72; art. 73; art. 74; art. 75, primo comma, limitatamente alle parole: «e III»; intestazione della sezione II del capo VII del titolo II, limitatamente alle parole: «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo VII del titolo II: «Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; art. 79; art. 81.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 35 emessa in data 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 («Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo»);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 («Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo»);

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 emessa in data 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»), limitatamente a: art. 2, secondo comma, limitatamente alle parole: «*h)* la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo»; art. 14, terzo comma, limitatamente alle parole: «*b)* all'igiene dell'ambiente»; art. 18, secondo comma: «La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: *a)* il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; *b)* gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; *c)* la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio; *d)* la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione»; art. 20, primo comma, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «di vita e», e lettera *c)*, limitatamente alle parole: «di vita e»; art. 21, secondo comma, limitatamente alle parole: «e la salvaguardia dell'ambiente», nonché alle parole: «di igiene ambientale e»; art. 22; art. 66, primo comma, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, concernente la nomina del presidente e del vice presidente dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 38 emessa in data 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 — comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante «Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria», convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante «Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria», convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1396

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 1993.

Criteri e modalità da seguire per il rimborso dell'imposta di fabbricazione assolta sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas per uso commerciale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1991, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513;

Visto l'art. 35, comma 7, del citato decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, con il quale si dispone che sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971 e 2 febbraio 1972, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971 e n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta con i criteri e le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del suindicato decreto ministeriale in esecuzione a quanto disposto dal ripetuto art. 35 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti aventi diritto al rimborso di cui all'art. 35, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, devono presentare, a pena di decadenza, istanza di rimborso all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, entro il 15 marzo 1993.

Nella predetta istanza devono essere indicati:

a) la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;

b) il domicilio fiscale della ditta richiedente;

c) gli estremi della licenza di distribuzione all'ingrosso;

d) gli estremi del bollettino di versamento effettuato per il rinnovo, ovvero per il rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso, per l'anno 1992;

e) il numero degli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio, nonché degli accendigas per i quali sia stata assolta l'imposta e giacenti alle ore zero del 1° gennaio 1993;

f) il numero e il tipo dei contrassegni in carico alle ore zero del 1° gennaio 1993;

g) l'importo globale del rimborso richiesto.

Per ottenere il rimborso l'istanza deve essere corredata dei seguenti atti:

a) copia della licenza di distribuzione all'ingrosso rilasciata dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato;

b) copia del bollettino di versamento per il rinnovo, ovvero per il rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso, per l'anno 1992;

c) registro di carico e scarico in uso al 31 dicembre 1992;

d) copia autenticata delle bollette di importazione e delle fatture di acquisto relative ai mesi di novembre e dicembre 1992;

e) copia autenticata delle fatture e dei buoni di scarico del prodotto ceduto relativi ai mesi di novembre e dicembre 1992;

f) verbale di constatazione delle giacenze di contrassegni in carico presso la fabbrica. Tale verbale deve essere redatto in contraddittorio con gli uffici tecnici di Finanza competenti per territorio.

Per i distributori all'ingrosso non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico l'istanza deve essere corredata soltanto dagli atti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente nonché di copia autenticata di tutte le fatture di acquisto e di cessione relative al 1992.

L'ammontare del rimborso viene determinato sulla base della documentazione contabile sopraindicata.

Art. 2.

I fabbricanti che hanno provveduto al pagamento anticipato dell'imposta di fabbricazione e che non hanno ricevuto i relativi contrassegni, ai fini del rimborso, devono indicare nell'istanza di cui all'art. 1 gli estremi del relativo bollettino di versamento e l'ammontare dell'importo versato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1993
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 90

93A1402

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1992.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° gennaio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1993.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1993, è pari al 7 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo, e nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1993 e l'ultima il 1° gennaio 2000.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 gennaio 1993 con versamento di dietimi d'interesse di tre giorni.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 4 gennaio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta maggiorato degli interessi di tre giorni. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 490 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2000, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 74

93A1368

DECRETO 5 gennaio 1993.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 14 gennaio 1993 e scadenza 14 gennaio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, al tasso d'interesse dell'11,20% annuo lordo, al prezzo base di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 14 gennaio 1993, e scade il 14 gennaio 1994.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta competitiva riferita al prezzo, con indicazione di prezzo base.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Gli operatori «residenti e non residenti», che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliéres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati il 14 gennaio 1994, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 12 gennaio 1994.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 12 gennaio 1994.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura di 100 per ogni 100 ECU di capitale nominale. I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo di tale cifra, le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia devono contenere l'indicazione dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non puo essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verra accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 11 gennaio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori con i rispettivi prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste accolte nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto prezzo medio ponderato sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 14 gennaio 1993, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della quotazione concertata del giorno 11 gennaio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 12, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 14 gennaio 1993, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della quotazione concertata del giorno 11 gennaio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della quotazione concertata del giorno 12 gennaio 1993, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto ministeriale 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 193

93A1369

DECRETO 11 gennaio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° gennaio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 826294 in data 23 dicembre 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, con godimento 1° gennaio 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° gennaio 1993, di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 18 gennaio 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 gennaio 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° gennaio 1993 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 826294 del 23 dicembre 1992 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 105.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 23 dicembre 1992, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 94 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 dicembre 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 176

93A1370

DECRETO 11 gennaio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti è ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 96,55.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 19 gennaio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 19 gennaio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 gennaio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per venti giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 21 gennaio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per venti giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 21 gennaio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 90 miliardi faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante

sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 177

93A1371

DECRETO 11 gennaio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1993/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila o 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 95,25.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 19 gennaio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 19 gennaio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 gennaio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per venti giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 21 gennaio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per venti giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 21 gennaio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 90 miliardi faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 178

93A1372

DECRETO 14 gennaio 1993.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 dicembre 1988, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 28 dicembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 dicembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 22 dicembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di novembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 28 dicembre 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570672/66-AU-175 del 4 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 ottobre 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di novembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 30 novembre 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 dicembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 28 dicembre 1992, è di 297.161.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di novembre 1992, è di L. 1.681,09 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 297.161.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 28 dicembre 1988 — relativamente alla quarta cedola, di scadenza 28 dicembre 1992 — ammonta a L. 38.247.132.635.

La ritenuta fiscale del 12,50%, di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 5.463.876.000.

La spesa complessiva di L. 43.711.008.635 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 175

93A1373

DECRETO 22 febbraio 1993.

Sostituzione dell'art. 1, comma 7, del decreto ministeriale 8 febbraio 1988, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti e del mercato telematico dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1991 e dal decreto 18 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992, con il quale sono istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1992;

Ritenuta l'opportunità di precisare le modalità di verifica dei requisiti necessari per partecipare alle negoziazioni sul mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato e negoziati a pronti;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 7, del decreto 8 febbraio e successive modificazioni, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«7. Il venir meno dei requisiti indicati nel comma 3, ovvero la sussistenza di fondate ragioni che facciano presumere il verificarsi di tale evento, comporta la sospensione dalle negoziazioni e gli altri effetti stabiliti nella convenzione. Per la verifica dei suddetti requisiti il comitato di gestione ha facoltà di richiedere ai partecipanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie, con le modalità stabilite nella convenzione stessa».

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1374

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 febbraio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Teramo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello degli Abruzzi in data 26 gennaio 1993 e del presidente del tribunale di Teramo n. 1 e n. 117 in data 4 e 23 gennaio 1993, con le quali si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, presso il tribunale di Teramo non è stato in grado di funzionare nei giorni 2, 4 e 5 gennaio 1993 a causa delle eccezionali condizioni atmosferiche e della grave situazione della viabilità;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Teramo nei giorni 2, 4 e 5 gennaio 1993, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CONSO

93A1354

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 26 febbraio 1993.

Interdizione della navigazione nelle Bocche di Bonifacio alle navi battenti bandiera italiana, petroliere, gasiere e chimichiere, aventi a bordo carichi costituiti da idrocarburi, sostanze chimiche o sostanze inquinanti pericolose e nocive all'ambiente marino quali definite dalle convenzioni internazionali in vigore in Italia.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 2 del codice della navigazione;

Visto l'art. 256 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 435 dell'8 novembre 1991;

Vista la reg. V/8 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° settembre 1974, resa esecutiva in Italia con legge del 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti;

Visto il protocollo relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino da navi e per l'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse da idrocarburi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978 e ratificato con legge 4 giugno 1982, n. 438;

Vista la risoluzione MECP 49 (31) adottata a Londra il 4 luglio 1991;

Vista la risoluzione A 670 (16) adottata a Londra il 19 ottobre 1989;

Considerato che l'area delle Bocche di Bonifacio è ad alta densità di traffico mercantile, da pesca e da diporto con la conseguente difficoltà di manovra in acque ristrette;

Ritenuta la necessità di adottare, nel quadro della cooperazione tra l'Italia e la Francia, urgenti misure idonee a prevenire il rischio di sinistri marittimi nelle Bocche di Bonifacio che possono coinvolgere navi petroliere, gasiere, chimichiere aventi carichi a bordo e quelle trasportanti sostanze inquinanti con conseguente pericolo di inquinamento del mare e delle coste;

Considerata anche l'esigenza di tutela dell'Arcipelago di La Maddalena, prevista come riserva marina dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Atteso che per la regolamentazione del traffico nelle Bocche di Bonifacio delle navi straniere occorre porre in essere le procedure previste dal cap. V della Solas 74 (83);

Visto lo scambio di note tra il Governo italiano e quello francese;

Ritenuta la necessità di disciplinare, con effetto immediato, il transito attraverso le Bocche di Bonifacio delle navi battenti bandiera italiana;

Decreta:

Art. 1.

1. È interdetta la navigazione nelle Bocche di Bonifacio alle navi battenti bandiera italiana, petroliere, gasiere e chimichiere, aventi a bordo carichi costituiti da idrocarburi, sostanze chimiche o sostanze inquinanti pericolose e nocive all'ambiente marino quali definite dalle convenzioni internazionali in vigore in Italia.

Art. 2.

1. Ai contravventori del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1231 del codice della navigazione.

Art. 3.

1. L'attuazione del presente decreto è curata dall'autorità marittima per territorio.

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1993

Il Ministro: TESINI

93A1397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Torcoli S.c. a r.l.», in Corciano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 novembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Torcoli S.c. a r.l., con sede in Corciano, località Taverne (Perugia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Torcoli - S.c. a r.l., con sede in Corciano, località Taverne (Perugia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Mario Donati Guerrieri in data 25 agosto 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Maggesi dott. Corrado, nato a Perugia il 20 maggio 1945 e residente in via Solitaria, 1, Perugia;

Zuccari avv. Michelangelo, residente in via Sicilia, 39/H, Perugia;

Chionne dott. Roberto, nato a Castiglione del Lago il 19 aprile 1952 e residente in via Bassa, 11, Castiglione del Lago (Perugia),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1399

DECRETO 20 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Valcoop - Cooperativa di consumo a r.l. Valdagno», in Valdagno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 ottobre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Valcoop - Cooperativa di consumo a r.l. Valdagno», con sede in Valdagno (Vicenza), dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Valcoop - Cooperativa di consumo a r.l. Valdagno», con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito notaio Eugenio Lupi, repertorio n. 47440 in data 9 marzo 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Gianni Milanese, residente in via Galvani, 12, Lancenigo di Villorba (Treviso), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1398

DECRETO 20 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro tessile Villaputzu», in Villaputzu, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 22 luglio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro tessile Villaputzu», con sede in Villaputzu (Cagliari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Centro tessile Villaputzu», con sede in Villaputzu (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Ernesto Quinto Bassi, repertorio n. 32999 in data 28 febbraio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Carlo Deidda, nato a Cagliari il 4 novembre 1939 e residente in via Palestrina, 28, Cagliari, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1400

DECRETO 20 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Calzaturificio Martius» Soc. coop.va a r.l., in Montopoli Val d'Arno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 2 ottobre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Calzaturificio Martius» Soc. coop.va a r.l., con sede in Montopoli Val d'Arno (Pisa), frazione Capanne, località Fontanelle, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Calzaturificio Martius» Soc. coop.va a r.l., con sede in Montopoli Val d'Arno (Pisa), frazione Capanne, località Fontanelle, costituita per rogito notaio Paolo Ghiretti, repertorio n. 6954 in data 26 aprile 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Franco Barsanti, residente in via L. Zamenhof, 8, Pisa, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1401

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 gennaio 1993.

Determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1991-92.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopracitata legge 18 marzo 1958 è di competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e per l'annata agraria 1991-92 con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

ANNATA AGRARIA 1991-92

DENOMINAZIONE DELLE VARIETÀ DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETÀ DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

Risone —	Riso'
Gruppo comune o originario	*Gruppo comune o originario*
Bali Balilla Cigalon Elio Selenio	Bali o Balilla o Cigalon o Elio o Selenio
Cripto	Cripto
Gruppo semifino·	*Gruppo semifino* (1).
Lido Rosa Marchetti	Lido o Rosa Marchetti o R.M
Argo Padano (Bahia)	Argo o Padano o (Bahia)
Vialone Nano	Vialone Nano
Gruppo fino·	*Gruppo fino* (1)·
Ariete Cervo Drago Ribe (Euribe) Ringo	Ariete o Cervo o Drago o Ribe o (Euribe) o Ringo
Europa Loto Riva Veneria	Europa o Loto o Riva o Veneria
S. Andrea	S. Andrea
Gruppo superfino·	*Gruppo superfino* (1).
Arborio Volano	Arborio o Volano
Baldo Roma	Baldo o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Koral	Koral
Panda Vela	Panda o Vela
Artiglio Dedalo Graldo Star (2) Thaibonnet (L 202)	Artiglio o Dedalo Graldo o Star (2) o Thaibonnet o (L 202)

---

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art 4 della legge 18 marzo 1958, n 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella «Tabella» relativa all'annata agraria 1992-93 (campagna commerciale 1993-94)

RISO ESTERO (*)

Risone	Riso
Gruppo comune o originario.	*Gruppo comune o originario:*
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo fino·	*Gruppo fino* (1):
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406.
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art 4 della legge 18 marzo 1958, n 325, modificato dall'art 2 della legge 5 giugno 1962, n 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Bali: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Cigalon: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Elio: corta - tonda - piccola - perla centro laterale estesa - striscia allungata - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Selenio: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone nano· semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Ariete: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Cervo: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Drago: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata

Ribe (Euribe): lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Europa: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Loto: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Riva: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare testa oblunga sezione schiacciata.

Veneria: lunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

S. Andrea: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Volano: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli: molto lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Koral: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Panda: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

Vela: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Artiglio: molto lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Dedalo: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Graldo: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Star: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

Thaibonnet (L 202): lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Yabani: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda

Sabini. corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero. corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica

Yamani: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Bluerose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Magnolia: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Nato: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Zenith: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Gulfrose; semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose: semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Dawn. lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante

Bluebonnet· lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia - assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira: molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet· lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante

Perola: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha. lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava. molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne; lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe Brand: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica

Lungo Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled).

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5,00%)	10,00 %
grani gessati	3,00 %
grani danneggiati	1,50 %
grani danneggiati da calore	0,05 %
rotture	5,00 %

Per la produzione relativa all'annata agraria 1991-92 e limitatamente alle varietà:

A) Vialone Nano la tolleranza di grani gessati è elevata al 4%

B) Lido e Europa la tolleranza di grani danneggiati è elevata al 2,25%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche· 0,01%;

b) presenza di semi,. parte di semi e loro derivati commestibili, 0,10%

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

grani striati rossi	1,00 %
impurità varietali	5,00 %
grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non Parboiled)	0,10 %
grani non completamente gelatinizzati	4,00 %
grani danneggiati	1,00 %
pecks	0,50 %
rotture	5,00 %

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente «Tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «comune o originario».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo «comune o originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) Grani spuntati: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) Grani striati rossi: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) Grani che presentano delle disformità naturali: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà

D) Impurità varietali: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerara impurità varietale

E) Grani gessati: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa, oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) Grani danneggiati: grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) Grani danneggiati da calore: grani o parti di grani la cui colorazione naturale è cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria.

H) Grani rotti o rotture: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

I) Grani non completamente gelatinizzati: grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled) non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

L) Pecks: grani o parti di grani di riso che ha subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

93A1355

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 18 febbraio 1993, n. **14/I.P.**

Norme di condono per i contribuenti morosi.

Agli enti con personale iscritto alla C.P.D.E.L. e alla Cassa pensioni sanitari (per il tramite delle prefetture)
Agli asili infantili e scuole elementari parificate (per il tramite dei provveditorati agli studi)
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Al commissariato del Governo per la provincia di Trento
Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano
Ai provveditorati agli studi della Repubblica
Alle direzioni provinciali del Tesoro - Servizio contributi degli istituti di previdenza

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile
Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare
Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna
Al Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici - Div. VI.

Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, reiterativo del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, prevede, all'art. 4, comma 5, particolari condizioni di favore per coloro che intendano estinguere esposizioni debitorie nei confronti delle gestioni previdenziali creditrici.

Essendo dette norme di agevolazioni destinate ai soggetti pubblici non economici, si ritiene estensibile la loro applicazione alla generalità degli enti iscritti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del tesoro.

Al fine di rimuovere eventuali perplessità operative, di consentire uniformità di esecuzione applicativa e di fissare le modalità di versamento del dovuto, si danno le seguenti indicazioni:

1) OGGETTO DEL CONDONO.

Sono oggetto delle agevolazioni gli oneri accessori relativi a tutti i debiti sorti fino al mese di luglio 1992 nei confronti della Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa pensioni ai sanitari, della Cassa pensioni agli insegnanti d'asilo e delle scuole elementari parificate.

Agli enti debitori è consentito di versare, unitamente al contributo, la somma aggiuntiva ridotta, pari all'8% annuo del corrispondente importo contributivo.

Pertanto detta somma è:

dell'8% per il ritardo di un anno;
del 16% per il ritardo di due anni;
del 24% per il ritardo di tre anni;
del 32% per il ritardo di quattro anni;
del 40% per il ritardo di cinque anni.

Per ritardi di versamento superiori a cinque anni la somma aggiuntiva non può eccedere il 40% del contributo. Per ritardi di frazioni d'anno, la somma aggiuntiva comprenderà anche la maggiorazione della percentuale corrispondente ai mesi.

I debiti predetti possono essere stati inclusi in ruoli aventi scadenza a tutto il mese di luglio 1992 e possono derivare, senza che sia stato emesso alcun ruolo, dal verificarsi del presupposto del contributo che connette l'obbligo del relativo versamento (da eseguire entro la metà del mese successivo) alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti.

2) LIMITI.

Sono esclusi dal presente condono tutti i debiti che, avendo costituito oggetto delle agevolazioni di cui al comma 7, art. 22, del decreto-legge n. 359/1987, convertito in legge n. 440/1987, sono in corso di ammortamento mediante rate semestrali posticipate i cui versamenti saranno completati entro il 31 gennaio 1993.

Sono escluse, altresì, le morosità che, sorte entro il 31 dicembre 1988, sono chieste in regolarizzazione ai sensi del predetto art. 22, comma 7, entro il 31 dicembre 1993.

Del presente condono, pertanto, potranno valersi:

a) gli enti che hanno morosità da data anteriore al 31 dicembre 1988 che non siano state ratizzate come sopra;

b) gli enti che, pur avendo ratizzato ai sensi dell'art. 22, non abbiano eseguito i pagamenti nè alla scadenza né successivamente, dell'importo di una o più rate del piano d'ammortamento relativo;

c) gli enti la cui morosità sia sorta dal 1° gennaio 1989 al 31 luglio 1992;

d) gli enti, infine, che, del dovuto, costituito dall'importo dei contributi e dagli interessi e somme aggiuntive, abbiano versato fin ora la sola parte capitale delle morosità.

3) MOROSITÀ DI ATTUAZIONE.

a) *Morosità a fronte di ruoli di riscossione già emessi.*

Gli enti che intendano avvalersi delle agevolazioni del decreto-legge in parola devono innanzitutto fare una ricognizione dei propri debiti presso gli uffici delle direzioni provinciali del Tesoro.

Presa cognizione, ruolo per ruolo, della propria esposizione debitoria, devono presentare domanda di condono entro il 31 marzo 1993 alla direzione provinciale del Tesoro per competenza e alla Direzione generale degli istituti di previdenza per conoscenza.

Tenuto presente che la somma aggiuntiva va commisurata al tempo compreso fra la scadenza dei ruoli e la data di versamento, la domanda può essere compilata nei termini di cui al fac-simile allegato.

b) *Regolarizzazione di evasioni contributive derivanti dall'omissione di elenchi e ruoli suppletivi a cura delle prefetture e dei provveditorati agli studi.*

Gli enti che intendano valersi del condono per regolarizzare situazioni di evasione contributiva derivanti da omessa denuncia delle retribuzioni dei propri dipendenti, devono provvedervi rivolgendosi alle prefetture (per i debiti verso la Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali e verso la Cassa pensioni di sanitari) e al provveditorato agli studi (per i debiti verso la Cassa pensioni agli insegnanti d'asilo e delle scuole elementari parificate) seguendo le istruzioni contenute nella circolare n. 3295 del 16 novembre 1992. Il termine ultimo della consegna dei modelli SM 103/5, 104/S e 105/S di denuncia agli organi suddetti è il 31 marzo 1993 (all'uopo farà fede il protocollo di arrivo agli uffici destinatari). La denuncia stessa sarà accompagnata dalla domanda di cui al fac-simile allegato. Le prefetture o i provveditorati agli studi inoltreranno le istanze vistate agli uffici delle direzioni provinciali del Tesoro al momento della emissione del ruolo, che, comunque dovrà essere effettuata non oltre il mese di aprile 1993. Resta inteso che, in virtù del carattere di eccezionalità delle disposizioni del decreto-legge n. 5/1993, la somma aggiuntiva da determinare in ragione annua dell'8%, sarà commisurata al periodo compreso fra l'inizio dell'anno successivo a quello entro il quale erano dovuti i versamenti contributivi e le scadenze dei ruoli emessi dalle prefetture e dai provveditorati, che saranno quelle del 31 maggio 1993, del 31 novembre 1993 e del 31 maggio 1994.

Il pagamento di ciascuna rata sarà fatto nei modi usuali.

La presente circolare, per la parte di competenza delle direzioni provinciali del tesoro, viene emanata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

Il direttore generale: FERRARIS

Fac-simile di domanda

Alla direzione provinciale del Tesoro,
via ... .
.... c.a.p. . ...

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Tesoro - Div. XVII - Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

Il sottoscritto............... .... , in qualità di rappresentante legale del...................., chiede di valersi delle agevolazioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n 6, al fine di rimuovere l'esposizione debitoria dell'ente nei confronti della Cassa pensioni ...., definita dal seguente prospetto

Ruoli o debiti insoluti			Scadenza	Somma agg va al	Totale
n.	importo	L.	.. ..	L.	L. ... .
»	»	»	....	»	» ....
»	»	»	... .	»	» .. . .
»	»	»	....	»	» ....
»	»	»	....	»	» ....

Somma L. ....

Fa presente, infine, di voler estinguere il su indicato debito complessivo di L. .... al .... mediante il pagamento di n. .... rate semestrali.

La prima di L. .... (contributo + somma agg.va alla data del versamento) sarà versata il.....................................

La seconda di L. .... (contributo + somma agg.va alla data del versamento) sarà versata il.....................................

La terza di L. .... (contributo + somma agg.va alla data del versamento) sarà versata il.....................................

Il rappresentante dell'ente

....

93A1380

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 25 febbraio 1993.

Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197 - Aggiornamento delle causali analitiche delle operazioni e dei criteri di raccordo con le causali aggregate di cui alle circolari UIC del 6 e 21 agosto 1992 - Chiarimenti concernenti le modalità di acquisizione e registrazione dei dati nell'archivio unico informatico.

L'Ufficio italiano dei cambi ha aggiornato le tabelle delle causali analitiche e dei criteri di raccordo tra queste e le causali aggregate (voci).

In relazione a quanto previsto dai decreti del Ministero del tesoro in data 7 luglio e 7 agosto 1992, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 10 luglio 1992 e n. 192 del 17 agosto 1992, si rendono noti tali aggiornamenti, contenuti nel documento allegato che riporta dette tabelle in forma integrale.

* * *

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti precisazioni:

1) ai fini specifici previsti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per operazioni in contanti devono intendersi esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Nei casi sotto indicati, dovranno essere seguite, a far tempo dal 1° giugno 1993, le seguenti modalità tecniche di registrazione:

per le operazioni che, pur contabilizzate per contante, non comportano una movimentazione fisica di banconote, l'attributo A23 (FLAG CONTANTE) deve riportare il valore «0», ferma restando la valorizzazione dell'attributo B15 (IMPORTO «DI CUI CONTANTE»);

per le operazioni attraverso le quali si realizza una materiale entrata o uscita di banconote dalle casse dell'intermediario, l'attributo A23 (FLAG CONTANTE) deve essere valorizzato a «1» e il relativo importo va inserito nell'attributo B15;

nell'aggregazione dei dati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 7 agosto 1992, per la determinazione della «SOMMATORIA DI CUI CONTANTE» andrà preso in considerazione l'attributo B15 solo per le registrazioni aventi il flag A23 valorizzato ad «1»;

2) relativamente all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, concernente la proroga del termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi dei conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari, l'espressione «prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo» va intesa nel senso di prima operazione eseguita con la presenza presso l'intermediario del titolare del rapporto o di persona da esso delegata. Ove non si verifichi tale circostanza, resta inteso che l'integrazione dei predetti dati identificativi e il loro inserimento nell'archivio unico informatico, devono avvenire entro il termine ultimo di cui al citato decreto-legge n. 512.

Si ribadisce comunque che le operazioni devono essere compiutamente registrate entro trenta giorni dalla data di esecuzione o, per le imprese e gli enti assicurativi, dal giorno in cui le stesse hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi;

3) i dati relativi ai conti, depositi ed altri rapporti continuativi estinti prima del 10 gennaio 1993 non vanno riportati nell'archivio unico informatico;

4) ai fini della registrazione nell'archivio unico informatico il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario, si configura come chiusura del rapporto presso la prima dipendenza ed accensione di un nuovo rapporto presso la seconda, in quanto ciò comporta la modifica delle coordinate di riferimento;

5) conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 7 luglio 1992 concernente «le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare», si ribadisce che gli intermediari non abilitati non hanno l'obbligo di acquisire le informazioni relative alla settorizzazione dell'attività economica dei soggetti;

6) ai fini del numero delle registrazioni mensili che comporta la predisposizione delle funzioni di ricerca «interattiva», previste al punto 1.10 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 luglio 1992, non vanno considerate le registrazioni dei rapporti esistenti al 10 gennaio 1993;

7) nel caso di accollo di mutuo, ai fini della registrazione della modifica soggettiva del rapporto continuativo, l'identificazione dell'accollante può essere effettuata anche sulla base dei dati contenuti nell'atto ricevuto da un pubblico ufficiale, da cui risulti il subingresso. In mancanza di indicazioni relative al documento di identificazione del soggetto che assume il debito, la registrazione nell'archivio unico informatico può essere effettuata riportando gli estremi dell'atto.

Il direttore: CIAMPICALI

ELENCO DELLE CAUSALI ANALITICHE E CRITERI DI RACCORDO CON CAUSALI SINTETICHE (VOCI)

Cod caus. Analitica	Descrizione causale analitica	Operazioni eseguite su conti		Operazioni eseguite per cassa	
		Segno	Voce	Segno	Voce
1	Versamento di titoli di credito esigibili su piazza	A	20		
2	Versamento di titoli di credito esigibili fuori piazza	A	20		
3	Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa cont.	A	20		
4	Versamento di contante a mezzo sport. autom. altro istituto	A	20		
5	Prelevamento a mezzo sport. autom. stesso intermediario	D	25		
6	Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato	A	20		
7	Accredito per incassi con addebito in c/c non preaut. o per cassa	A	20		
8	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	D	95		
9	Incasso tramite POS	A	20		
10	Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia	D	55	D	55
11	Pagamento utenze	D	95	A	90
13	Addebito per estinzione assegno	D	25		
14	Cedole, dividendi e premi estratti	A	90	D	95
15	Rimborso finanziamenti (mutui, presiti personali, ecc.)	D	25	A	20
16	Commissioni	D	95	A	90
17	Locazione (fitto, leasing, ecc.) e premi assicurativi	D	25	A	20
18	Interessi e competenze (a credito)	A	90	D	95
18	Interessi e competenze (a debito)	D	95	A	90
19	Imposte e tasse	D	95	A	90
20	Canone cassette sic. e custodia valori	D	95	A	90
21	Contributi assicurativi e previdenziali	D	95	A	90
22	Diritti di custodia e amministrazione titoli	D	95	A	90
24	**Incasso**/Pagamento di documenti su Italia	A	20	D	25
24	Incasso/**Pagamento** di documenti su Italia	D	25	A	20
26	Disposizione a favore di	D	35	D	35
27	Accredito/Pagamento per emolumenti	A	90	D	95
28	**Acquisto**/Vendita divise e/o banconote estere contro lire	D	45	D	45
28	Acquisto/**Vendita** divise e/o banconote estere contro lire	A	40	A	40
29	Accrediti RI.BA.	A	20		
30	Accrediti effetti al S.B.F.	A	20		
31	Effetti ritirati	D	25	A	20
32	Effetti richiamati	D	25		
34	Disposizione di giro conto (stessa banca) - ordinante	D	95		
34	Disposizione di giro conto (stessa banca) - beneficiario	A	90		
35	Storni RI.BA. (a credito)	A	20		
35	Storni RI.BA. (a debito)	D	25		
37	Insoluti RI.BA.	D	25		
39	Disposizioni per emolumenti	D	95		
41	Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.	D	25		
42	Effetti insoluti o protestati	D	25		
43	Pagamento tramite POS	D	25		
44	Addebito per utilizzo credito documentario su estero	D	25		
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	D	25	A	20
46	Esecuzione mandati di pagamento	A	90	D	95
47	Accredito per utilizzo credito doc. su Italia	A	20		
48	Bonifico a favore d'ordine e conto	A	30	A	30
49	Assegno copertura garantita	D	25		
50	Pagamenti diversi	D	25	A	20
51	Assegni turistici	D	55	D	55
52	Prelevamento con moduli di sportello	D	25		
53	Addebito per utilizzo credito doc. su Italia	D	25		
55	Assegni bancari insoluti o protestati	D	25		
56	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	A	20	D	25
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	D	95		
58	Esecuzione reversali di incasso	D	95	A	90
63	Accrediti sconto effetti diretti	A	90		

Cod caus. Analitica	Descrizione causale analitica	Operazioni eseguite su conti		Operazioni eseguite per cassa	
		Segno	Voce	Segno	Voce
—	—	—	—	—	—
64	Accrediti effetti presentati allo sconto	A	20		
65	Competenze di sconto	D	95		
66	Spese	D	95	A	90
70	Compra**vendita** a pronti titoli e diritti di opzione	A	20	D	25
70	**Compra**vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D	25	A	20
72	Accredito per utilizzo credito documentario da estero	A	20		
74	Valori bollati	D	95	A	90
78	Versamento di contante o valori assimilati	A	20		
79	Disposizione di giro conto da/**a** altro intermediario	D	35		
79	Disposizione di giro conto **da**/a altro intermediario	A	30		
80	Compra**vendita** termine titoli	A	20	D	25
80	**Compra**vendita termine titoli	D	25	A	20
81	Accensione riporto titoli	A	90		
82	Estinzione riporto titoli	D	95		
83	**Sottoscrizione**/Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D	25	A	20
83	Sottoscrizione/**Rimborso** titoli e/o Fondi Comuni	A	20	D	25
84	Titoli scaduti o estratti	A	20	D	25
85	Aumento di capitale e/o operazioni societarie	A	20	D	25
85	Aumento di capitale e/o operazioni societarie	D	25	A	20
86	**Erogazione**/Rimborso finanziamento import	A	20	D	25
86	Erogazione/**Rimborso** finanziamento import	D	25	A	20
87	**Erogazione**/Rimborso finanziamento export	A	20	D	25
87	Erogazione/**Rimborso** finanziamento export	D	25	A	20
90	Pagamento/**Incasso** rimesse documentate da o per l'estero	A	20	D	25
90	**Pagamento**/Incasso rimesse documentate da o per l'estero	D	25	A	20
91	Prelevamento a mezzo sport. aut. di altro intermediario	D	25		
92	Costo libretto assegni	D	95	A	90
94	Commissioni e spese su operazioni in titoli	D	95	A	90
95	Commissioni e spese su operazioni estero	D	95	A	90
A0	Consegna/**Ritiro** titoli allo sportello			D	95
A0	**Consegna**/Ritiro titoli allo sportello			A	90
A1	Incasso assegno circolare			D	25
A2	Incasso proprio assegno			D	25
A3	Cambio assegni di terzi			D	25
A4	Incasso in contante note spesa «vouchers»			D	25
A5	Deposito/**Rimborso** su libretti di risparmio			D	25
A5	**Deposito**/Rimborso su libretti di risparmio			A	20
A6	Emissione/**Estinzione** certificati di deposito e Buoni Fruttiferi			D	25
A6	**Emissione**/Estinzione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi			A	20
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	A	20	D	25
A8	Prelievi a valere su crediti semplici			D	25
A9	Trasferimento titoli tra dossier (uscita)	D	95		
A9	Trasferimento titoli tra dossier (immissione)	A	90		
AA	Bonifico **da**/per l'estero	A	30	A	30
AA	Bonifico da/**per** l'estero	D	35	D	35
AB	Versamento titoli di credito e contante	A	20		
AC	Versamento titoli di credito con resto	A	20		
AD	Trasferimento titoli **da**/a altro Istituto	A	90		
AD	Trasferimento titoli da/**a** altro Istituto	D	95		
AE	**Immissione**/Uscita dossier titoli a fronte conto divers. intestato	A	90		
AE	Immissione/**Uscita** dossier titoli a fronte conto divers. intestato	D	95		
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 1 legge 197 (ricevente)			D	15
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 1 legge 197 (cedente)			A	90
U2	**Consegna**/Ritiro di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accreditamento/pagamento) da parte di clientela - per intermediari non bancari			A	20
U2	Consegna/**Ritiro** di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accreditamento/pagamento) da parte di clientela - per intermediari non bancari			D	25
U3	Versamento contante $\leq$ 20 milioni	A	60		
U4	Prelevamento contante $\leq$ 20 milioni	D	65		

93A1381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante: «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi».

Il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante: «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1992

93A1382

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate».

Il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1992.

93A1383

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1992.

93A1384

Mancata conversione del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie».

Il decreto-legge 31 dicembre 1992, n 513, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1992.

93A1385

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori licenziati dalla Base Usafe - United States Air Force in Europe, in Roma, al trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 giugno 1992 dalla Base Usafe - United States Air Force in Europe, sede di Roma, in conseguenza del provvedimento di soppressione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

93A1362

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r l Consorzio agrario provinciale di Padova, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dall'8 settembre 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n 223/91;

2) in attuazione della delibera C I.P I del 13 ottobre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r l. Consorzio agrario provinciale di Modena, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 1° agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e unità di Lucca, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede in Varese e unità di Varese, per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pavia, con sede in Pavia e unità di Bellingera (Pavia), officina e filiale di Mortara (Pavia) e Pavia, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unità di Avezzano (L'Aquila) e L'Aquila, per il periodo dal 16 ottobre 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).

Art. 2, comma 4, legge n. 223/91;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Macerata, con sede in Macerata e unità di Macerata, Piediripa (Macerata) e Treia (Macerata), per il periodo dal 20 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1992 con decorrenza 20 gennaio 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Macerata, con sede in Macerata e unità di Macerata, Piediripa (Macerata) e Treia (Macerata), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unità di Altamura (Bari), Brindisi e Modugno (Bari), per il periodo dal 5 novembre 1991 al 4 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1991 con decorrenza 5 novembre 1991.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia e unità di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Taranto, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Taranto, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Industria vetri di Fidenza, con sede in Fidenza (Parma) e unità di Fidenza (Parma), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Industria vetri di Fidenza, con sede in Fidenza (Parma) e unità di Fidenza (Parma), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceramiche Marazzi, con sede in Bologna, e unità di Sassuolo e Fiorano (Modena), per il periodo dal 5 novembre 1992 al 4 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 5 novembre 1992.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sirmac officine meccaniche, con sede in Crespellano (Bologna) e unità di Crespellano (Bologna), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sirmac officine meccaniche, con sede in Crespellano (Bologna), unità di Crespellano (Bologna), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza dall'8 agosto 1992.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Padana macchine industriali, con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza), e unità di Carpaneto Piacentino (Piacenza), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Padana macchine industriali, con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza), e unità di Carpaneto Piacentino (Piacenza), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cigiesse, con sede in Rimini (Forlì), e unità di Cesena (Forlì), Forlì e Rimini (Forlì), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

9) in attuazione della delibera C I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r l. Cigiesse, con sede in Rimini (Forlì), e unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 10 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 30 marzo 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

10) in attuazione della delibera C.I P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Sigi, con sede in Quattro Castella (Reggio Emilia), e unità di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

11) in attuazione della delibera C.I P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a Sigi, con sede in Quattro Castella (Reggio Emilia), e unità di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1992.

12) in attuazione della delibera C I.P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r l. Calzaturificio M.C.M., con sede in Cusercoli di Civitella di Romagna (Forlì), e unità di Cusercoli di Civitella di Romagna (Forlì), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio M.C.M., con sede in Cusercoli di Civitella di Romagna (Forlì), e unità di Cusercoli di Civitella di Romagna (Forlì), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Grex Italia, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), unità produttiva di Mirandola (Modena) e unità produttiva di Noventa Padovana (Padova), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata 24 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Grex Italia, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) e unità produttiva di Mirandola (Modena) e unità produttiva di Noventa Padovana (Padova), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casadei Gianfranco, con sede in Villa Verucchio (Forlì), e unità di Villa Verucchio (Forlì), per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 13 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 14 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casadei Gianfranco, con sede in Villa Verucchio (Forlì), e unità di Villa Verucchio (Forlì), per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 14 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche Natalino Corazza, con sede in Bologna, e unità di Bologna, per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 6 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991.

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche Natalino Corazza, con sede in Bologna, e unità di Bologna, per il periodo dal 7 aprile 1992 al 6 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 7 aprile 1992.

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Venturini & C., con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 dicembre 1992, n. 12502/22.

93A1363

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «2° salone dell'accessorio e della tecnologia nautica» che avrà luogo a Genova dal 3 marzo 1993 al 7 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «95ª Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia» che avrà luogo a Verona dal 9 marzo 1993 al 14 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Saiedue - Componenti e finiture per l'edilizia» che avrà luogo a Bologna dal 24 marzo 1993 al 28 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «Primavera 93 - 24ª Esposizione internazionale del regalo novità - 24ª Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze - 32° Salone internazionale caravan camping» che avrà luogo a Genova dal 26 marzo 1993 al 4 aprile 1993

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Antiquaria '93 - 9ª Fiera mercato dell'artigianato» che avrà luogo a Padova dal 27 marzo 1993 al 4 aprile 1993.

93A1361

MINISTERO DEL TESORO

N. 36

Media dei titoli del 23 febbraio 1993

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	76,450
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94 —
» » » 21- 4-1987/94	92,750
» » C.T O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	101,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,850
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,225
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,325
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,325
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,475
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,475
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,850
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100,050
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,850
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	100 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,250
» » » TR 2,5% 1983/93	101,450
» » » Ind. 1- 3-1988/93	100,050
» » » » 1- 4-1988/93	100,050
» » » » 1- 5-1988/93	100,525
» » » » 1- 6-1988/93	100,950
» » » » 18- 6-1986/93	100,125
» » » » 1- 7-1988/93	101,275
» » » » 17- 7-1986/93	100,375
» » » » 1- 8-1988/93	101,325
» » » » 19- 8-1986/93	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,850
» » » » 18- 9-1986/93	100,850
» » » » 1-10-1988/93	100,450
» » » » 20-10-1986/93	101,425
» » » » 1-11-1988/93	100,650
» » » » 18-11-1987/93	102,250
» » » » 19-12-1986/93	103,325
» » » » 1- 1-1989/94	100,900
» » » » 1- 2-1989/94	101,125
» » » » 1- 3-1989/94	101,050
» » » » 15- 3-1989/94	100,675
» » » » 1- 4-1989/94	100,425
» » » » 1- 9-1989/94	100,250
» » » » 1-10-1987/94	100,600
» » » » 1-11-1989/94	99,875
» » » » 1- 1-1990/95	100,225
» » » » 1- 2-1985/95	101,750
» » » » 1- 3-1985/95	99,325
» » » » 1- 3-1990/95	99,950
» » » » 1- 4-1985/95	97,650
» » » » 1- 5-1985/95	96,950
» » » » 1- 5-1990/95	99,425
» » » » 1- 6-1985/95	97,375
» » » » 1- 7-1985/95	97,700
» » » » 1- 7-1990/95	99,950
» » » » 1- 8-1985/95	97,925
» » » » 1- 9-1985/95	98,175
» » » » 1- 9-1990/95	99,800
» » » » 1-10-1985/95	98,725
» » » » 1-10-1990/95	99.425
» » » » 1-11-1985/95	99,500
» » » » 1-11-1990/95	99,550
» » » » 1-12-1985/95	99,375
» » » » 1-12-1990/95	100,500
» » » » 1- 1-1986/96	100,375
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,200
» » » » 1- 1-1991/96	99,900
» » » » 1- 2-1986/96	100,475
» » » » 1- 2-1991/96	99,925
» » » » 1- 3-1986/96	99,125
» » » » 1- 4-1986/96	97,225
» » » » 1- 5-1986/96	96,300
» » » » 1- 6-1986/96	96,575
» » » » 1- 7-1986/96	96,575

Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	96,725
» » » »		1- 9-1986/96	97,525
» » » »		1-10-1986/96	98 —
» » » »		1-11-1986/96	99,425
» » » »		1-12-1986/96	101,100
» » » »		1- 1-1987/97	100,250
» » » »		1- 2-1987/97	99,850
» » » »		18- 2-1987/97	99,750
» » » »		1- 3-1987/97	98,625
» » » »		1- 4-1987/97	96,350
» » » »		1- 5-1987/97	95,450
» » » »		1- 6-1987/97	95,600
» » » »		1- 7-1987/97	96,125
» » » »		1- 8-1987/97	96,275
» » » »		1- 9-1987/97	97,900
» » » »		1- 3-1991/98	97,575
» » » »		1- 4-1991/98	96,875
» » » »		1- 5-1991/98	96,500
» » » »		1- 6-1991/98	97,400
» » » »		1- 7-1991/98	97,350
» » » »		1- 8-1991/98	97,650
» » » »		1- 9-1991/98	97,200
» » » »		1-10-1991/98	96,475
» » » »		1-11-1991/98	96,400
» » » »		1-12-1991/98	96,925
» » » »		1- 1-1992/99	97,300
» » » »		1- 2-1992/99	97,150
» » » »		1- 3-1992/99	96,950
» » » »		1- 4-1992/99	96,125
» » » »		1- 5-1992/99	96,125
» » » »		1- 6-1992/99	97,100
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,200
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,150
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,900
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,700
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,650
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,400
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,900
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,600
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,675
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,650
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,450
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,375
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,075
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	96,425
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,850
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,325
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,175
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,325
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96 —

Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	99,600
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,825
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,975
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,900
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	100 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	100,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,925
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,500
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	104 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105,150
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,400
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106 —
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,500
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,250
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	109,500

93M23023

Il contabile del portafoglio dello Stato

N. 37

Media dei titoli del 24 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,450
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,725
» » » 21- 4-1987/94	92,500
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,850
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,825
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,225
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,150
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,875
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,325
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,750
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,425
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,475
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,900
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100,075
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,800
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,950
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,250
» » » TR 2,5% 1983/93	101,450
» » » Ind. 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,100
» » » » 1- 5-1988/93	100,525
» » » » 1- 6-1988/93	101 —
» » » » 18- 6-1986/93	100,225
» » » » 1- 7-1988/93	101,150
» » » » 17- 7-1986/93	100,250
» » » » 1- 8-1988/93	101,300
» » » » 19- 8-1986/93	100,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,875
» » » » 18- 9-1986/93	100,750
» » » » 1-10-1988/93	100,350
» » » » 20-10-1986/93	101,250
» » » » 1-11-1988/93	100,700
» » » » 18-11-1987/93	102,375
» » » » 19-12-1986/93	103,525
» » » » 1- 1-1989/94	101,075
» » » » 1- 2-1989/94	101,150
» » » » 1- 3-1989/94	101,225
» » » » 15- 3-1989/94	100,650
» » » » 1- 4-1989/94	100,375
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	100,450
» » » » 1-11-1989/94	99,825
» » » » 1- 1-1990/95	100,200
» » » » 1- 2-1985/95	101,700
» » » » 1- 3-1985/95	99,350
» » » » 1- 3-1990/95	99,950
» » » » 1- 4-1985/95	97,625
» » » » 1- 5-1985/95	96,900
» » » » 1- 5-1990/95	99,450
» » » » 1- 6-1985/95	97,300
» » » » 1- 7-1985/95	97,650
» » » » 1- 7-1990/95	99,925
» » » » 1- 8-1985/95	97,925
» » » » 1- 9-1985/95	98,125
» » » » 1- 9-1990/95	99,800
» » » » 1-10-1985/95	98,600
» » » » 1-10-1990/95	99,425
» » » » 1-11-1985/95	99,450
» » » » 1-11-1990/95	99,375
» » » » 1-12-1985/95	100,500
» » » » 1-12-1990/95	99,850
» » » » 1- 1-1986/96	100,350
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,200
» » » » 1- 1-1991/96	99,925
» » » » 1- 2-1986/96	100,300
» » » » 1- 2-1991/96	99,925
» » » » 1- 3-1986/96	99,175
» » » » 1- 4-1986/96	97,175
» » » » 1- 5-1986/96	96,400
» » » » 1- 6-1986/96	96,550
» » » » 1- 7-1986/96	96,550

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	96,550
» » » »	1- 9-1986/96	97,225
» » » »	1-10-1986/96	98 —
» » » »	1-11-1986/96	99,300
» » » »	1-12-1986/96	100,700
» » » »	1- 1-1987/97	100,175
» » » »	1- 2-1987/97	99,850
» » » »	18- 2-1987/97	99,700
» » » »	1- 3-1987/97	98,550
» » » »	1- 4-1987/97	96,275
» » » »	1- 5-1987/97	95,550
» » » »	1- 6-1987/97	95,650
» » » »	1- 7-1987/97	96,075
» » » »	1- 8-1987/97	96,400
» » » »	1- 9-1987/97	97,925
» » » »	1- 3-1991/98	97,500
» » » »	1- 4-1991/98	96,925
» » » »	1- 5-1991/98	96,650
» » » »	1- 6-1991/98	97,375
» » » »	1- 7-1991/98	97,375
» » » »	1- 8-1991/98	97,575
» » » »	1- 9-1991/98	97,150
» » » »	1-10-1991/98	96,275
» » » »	1-11-1991/98	96,550
» » » »	1-12-1991/98	96,900
» » » »	1- 1-1992/99	97,125
» » » »	1- 2-1992/99	96,950
» » » »	1- 3-1992/99	96,750
» » » »	1- 4-1992/99	96,100
» » » »	1- 5-1992/99	95,650
» » » »	1- 6-1992/99	96,700

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,125

Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,675
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,700
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,600
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,175
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97,125
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,800
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,475
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,500
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,350
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,075
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97 —
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	96,850
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,225
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,150
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,325
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,250

Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	99,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,725
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,800
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	100.500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	101,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,225
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,250
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106,650
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,250
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,350
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106,500
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104 —
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,250
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	109,250

93M24023

Il contabile del portafoglio dello Stato

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 1° marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 1° marzo 1993

Dollaro USA	1578,75
ECU	1856,14
Marco tedesco	956,53
Franco francese	281,87
Lira sterlina	2269,77
Fiorino olandese	850,53
Franco belga	46,45
Peseta spagnola	13,35
Corona danese	249,37
Lira irlandese	2326,29
Dracma greca	7,06
Escudo portoghese	10,43
Dollaro canadese	1259,67
Yen giapponese	13,31
Franco svizzero	1031,86
Scellino austriaco	135,92
Corona norvegese	224,88
Corona svedese	202,14
Marco finlandese	263,52
Dollaro australiano	1108,60

93A1420

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 0 0 9 3 *

L. 1.300